

7

L'iter: naturopatia e legislazione

In Italia le medicine e le discipline non convenzionali o complementari sono ormai un fenomeno molto esteso e presente in maniera capillare. La naturopatia è una di queste e, ormai, è riuscita a ritagliarsi uno spazio non indifferente nel mercato. Infatti, attualmente sono circa dieci milioni gli italiani che ricorrono alle medicine non convenzionali e migliaia gli operatori non medici, nonché medici, che la esercitano. Il fenomeno è diventato così diffuso da richiedere urgentemente una regolamentazione, affinché sia tutelata l'utenza che vi ricorre e gli operatori che prestano questi servizi. È fondamentale comunque specificare che nel momento in cui il nostro legislatore si appresterà a regolamentare la naturopatia e la figura del naturopata, non potrà non tenere conto della situazione legislativa che vige in Europa come nel resto del mondo.

Fuori dall'Europa la naturopatia è ufficialmente riconosciuta come disciplina e pratica empirica, non medica, in diversi Stati fra i quali Canada, USA, Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa, India. In questi paesi il naturopata è un professionista laureato che esercita le medicine non convenzionali, a esclusione di determinati atti riservati ai medici allopatrici. Inoltre gli studenti godono di un percorso formativo equipollente a un normale corso di laurea, studiando sia le materie scientifiche di base, sia quelle relative alle discipline non convenzionali. L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha definito la naturopatia come una disciplina complementare a quella medica, che consente di effettuare indagini atte a fornire un risultato integrativo per la prevenzione e la promozione della salute. L'OMS riconosce l'esistenza dei CESE (*Cumulation Effects of Subclinical Everything*), cioè la somma di tanti effetti di una disfunzione non specificatamente individuabile dal punto di vista clinico: non si parla quindi di patologie ma di disturbi senza malattie. Lo studio di questi fenomeni, insieme alla visione orientata allo studio della salute (salutogenesi), e non della malattia, sono campo d'azione della naturopatia.

Per quanto riguarda l'ambito di competenza del naturopata professionista, come stabilito dall'OMS (Alma Ata 1978 e successive), questi opera in modo

autonomo o in équipe, al fine di valutare lo stato energetico-funzionale del soggetto secondo canoni che considerano l'aspetto costituzionale, il concetto di forza vitale, il flusso della stessa nell'organismo, l'alimentazione, le abitudini e lo stile di vita. Svolge la sua attività mediante consulenza, fornendo suggerimenti riguardo l'uso di alimenti, prodotti e integratori di libera vendita, anche utilizzando metodiche non invasive di riflesso-stimolazione nel rispetto del codice deontologico. Alcune discipline collegate alla naturopatia sono l'iridologia, che secondo i documenti dell'OMS è una "disciplina peculiare del naturopata" (in quanto non è considerata un metodo diagnostico di patologie), la riflesso-stimolazione non agopuntoria, che accorpa discipline quali il tui na cinese, la kinesiologia applicata, l'auricoloterapia, la riflessologia plantare, la cromoterapia, la cromopuntura e altre affini. L'utilizzo di strumentazioni elettroniche a batteria non invasive, quali le strumentazioni EAV, il Vega test, ecc., possono agevolare il naturopata nell'identificare con maggiore precisione i settori energetici, e non clinici, secondo concetti orientali adattati alle conoscenze occidentali. Tali strumenti possono, poi, essere utilizzati anche per comprovare l'equilibrio dei punti e dei meridiani, per intervenire con alimenti, integratori o altri prodotti di libera vendita, al fine di armonizzare e tonificare il quadro della forza vitale del soggetto.

Per quanto concerne l'omeopatia, la legislazione italiana è orientata a far rientrare il prodotto omeopatico nella categoria dei farmaci che possono essere prescritti dai soli medici. Si confida che in futuro una valutazione più obiettiva consenta al legislatore italiano di adeguarsi alle norme già in vigore in altri paesi UE, tra cui l'Inghilterra, la Germania, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, il Belgio, l'Olanda, la Danimarca, in cui il rimedio omeopatico è utilizzato anche dall'omeopata non medico adeguatamente preparato.

Secondo l'OMS

gli operatori della salute non medici devono essere considerati una risorsa sostenibile e di valore per tutti i paesi del mondo e l'utilizzo di questi operatori nel sistema primario della cura, in stretta collaborazione con gli operatori della medicina convenzionale, contribuisce ad ottenere sistemi di salute più pratici, efficaci, e culturalmente accettabili. Beneficiare del meglio della medicina non convenzionale e di quella convenzionale e di una collaborazione efficiente e fattiva tra i due campi, è un diritto irrinunciabile del cittadino e della comunità.

Questa precisazione viene ignorata dalle autorità italiane. In moltissimi paesi del mondo sono stati adottati i consigli dell'OMS; in molti Stati della comunità europea gli operatori non medici o sono una realtà riconosciuta o sono ben visti; in alcuni casi sono semplicemente tollerati, ma mai ostacolati.

Essi contribuiscono con la loro professione ad aiutare la popolazione e ad alleggerire i bilanci dello Stato nel capitolo della spesa sanitaria.

L'OMS, nel suo dossier *Linee guida per lo sviluppo dell'informazione al consumatore sull'utilizzo appropriato della medicina tradizionale (MT), complementare e alternativa (MCA) del 2004* alle pagine 24 e 25 recita quanto segue:

Per evitare interventi terapeutici da parte di operatori non qualificati e casi di mal pratica, pratiche illecite, è importante che il consumatore sappia come individuare un operatore qualificato. In paesi in cui il grado di istruzione e/o di conoscenze è regolato da norme istituzionali o da codici di autoregolamentazione, un operatore nel campo della MT/MCA deve in genere rispettare queste disposizioni per poter essere considerato qualificato. Un modo per certificare la “buona pratica” costante di un operatore è quello di registrare tutti gli operatori qualificati e di attivare un sistema in cui i pazienti possono riportare i casi di mal pratica (32). Casi di mal pratica gravi e ripetuti potrebbero comportare il ritiro del certificato di registrazione. Comunque, un sistema di vigilanza del genere si basa sulla consapevolezza e sul senso di responsabilità dei consumatori perché le denunce dei casi di mal pratica provengono soprattutto da loro. Pertanto, devono essere disponibili informazioni che indichino dove è possibile denunciare casi del genere (vedi paragrafo 3.2.2). Gli operatori nel campo della MT/MCA qualificati/registratori possono essere individuati anche con un sistema di certificati riconoscibili esposti nello studio. Tali certificati possono essere rilasciati da autorità nazionali o da albi professionali, e fatti in modo da essere facilmente riconoscibili. Inoltre, elenchi rivolti al pubblico di questi operatori possono essere aggiornati periodicamente e pubblicati in un formato facilmente accessibile, su carta o su Internet e possono essere messi a disposizione, per esempio attraverso un centro di informazione sulla MT/MCA, enti locali, associazioni di consumatori e professionali.

In assenza di regole adeguate, è possibile che alcuni operatori della MT/MCA non si adeguino a criteri appropriati di una buona pratica clinica, con ovvie implicazioni per la sicurezza. Un modo per eliminare inconvenienti del genere consiste nel formare gli operatori che utilizzano la MT/MCA, dar loro delle regole e registrarli tutti, invitando i consumatori a rivolgersi a terapeuti competenti che forniscono servizi di alta qualità (17). Inoltre, gli operatori nel campo della MT/MCA dovrebbero in genere essere istruiti sui principi generali della medicina convenzionale in modo da rinviare il paziente a un medico convenzionale ove sia il caso. Un altro modo per favorire una buona pratica clinica consiste nel favorire la crescita e il rafforzamento dell'organizzazione degli specialisti di MT/MCA. Ciò contribuisce a facilitare l'impiego di meccanismi di controllo volontario e ad accrescere la professionalità tra gli operatori della MT/MCA.

A pagina 5 dello stesso documento leggiamo quanto segue.

Formazione e qualificazione degli operatori della MT/MCA

L'adeguata formazione e la certificazione degli operatori della MT/MCA migliora la sicurezza, promuove la credibilità delle terapie e degli operatori stessi, e aumenta la fiducia dei consumatori nei loro terapisti (30, 31). Le linee guida per una formazione di base e per un aggiornamento continuo degli operatori della MT/MCA sono state elaborate da varie istituzioni, compresi l'OMS, un certo numero di governi e varie associazioni professionali (32).

Collaborazione tra gli operatori del sistema sanitario e gli operatori della MT/MCA

Spesso i consumatori ricorrono contemporaneamente a trattamenti della MT/MCA e della medicina convenzionale, ed è pertanto necessario migliorare la collaborazione tra gli operatori qualificati della MT/MCA e chi opera nel campo della medicina convenzionale. Idealmente, la formazione degli operatori nell'ambito della medicina convenzionale dovrebbe comprendere una conoscenza di base delle più diffuse forme di MT/MCA. Al contempo, la formazione degli operatori della MT/MCA dovrebbe comprendere una conoscenza di base di specifici settori della medicina convenzionale, come sanità pubblica, igiene, pronto soccorso, tematiche di etica professionale.

Inoltre, gli operatori della MT/MCA dovrebbero essere incoraggiati a svolgere ricerca e a scrivere articoli per le riviste mediche, allo scopo di dare il via a uno scambio di informazioni tra la comunità della medicina convenzionale e quella tradizionale.

Comunicazione tra i consumatori della MT/MCA, i medici della medicina convenzionale e gli operatori della MT/MCA

I medici hanno un atteggiamento talvolta scettico nei confronti delle terapie della MT/MCA, e questo genera spesso una barriera nella comunicazione tra i consumatori e il loro medico. Una buona comunicazione tra i consumatori della MT/MCA e i diversi operatori sanitari migliora il rapporto di fiducia tra medico e paziente e riduce il rischio di effetti indesiderati e interazioni negative nei pazienti che utilizzano medicinali o procedure di MT/MCA, in combinazione con trattamenti della medicina convenzionale (30, 31).

L'OMS chiarisce ancora una volta i punti fondamentali e il ruolo chiave degli operatori non medici delle medicine complementari. Il compito futuro delle associazioni italiane degli operatori naturopati nella loro attività di promozione della naturopatia e di difesa della qualità del professionista do-

vrebbe essere proprio la realizzazione delle linee guida della Organizzazione Mondiale della Sanità, che sottolineano la necessità di tutelare il fruitore delle CAM (*Complementary and Alternative Medicines*) attraverso l'innalzamento della qualificazione professionale e culturale dell'operatore, l'istituzione di registri che possano essere di riferimento per l'utente e l'attivazione di un sistema di certificazione che possa garantire la professionalità dell'operatore nei confronti del pubblico.

È doveroso sottolineare come l'OMS ponga l'accento sul principio della corretta informazione dell'utente per metterlo in grado, anche grazie allo strumento della certificazione, di scegliere gli operatori più qualificati.

Nel recente documento dell'OMS, *Benchmarks for Training in Naturopathy 2010*, vengono infine sottolineati i seguenti punti per quanto concerne gli standard formativi del naturopata:

Il migliore materiale per stabilire i parametri di riferimento proviene dai paesi dove le varie forme di medicina tradizionale in esame hanno origine. Questi paesi hanno istituito una istruzione formale o dei requisiti nazionali per il rilascio di autorizzazioni o per la pratica qualificata. Ogni riferimento di rilievo deve fare capo a tali norme nazionali e regolamenti.

In sostanza l'OMS raccomanda, per quanto concerne l'iter formativo del naturopata, di fare riferimento ai paesi in cui esiste una regolamentazione e uno standard elevato per il naturopata.

La proposta formativa elaborata dall'OMS nel 2010 include 1500 ore frontali (in classe) con studio a tempo pieno o suo equivalente, suddivise in 1100 ore teoriche frontali e 400 di tirocinio clinico.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità fornisce anche delle indicazioni di massima riguardo le materie che devono essere impartite all'interno di questo percorso formativo:

- scienze di base (anatomia, fisiologia, patologia);
- scienze cliniche (storia clinica del paziente, esame fisico, primo soccorso e medicina d'urgenza, igiene e salute pubblica);
- scienze naturopatiche, modalità e principi (storia della naturopatia e della pratica naturopatica, cure naturali, nutrizione, idroterapia, medicina botanica/fitoterapia, omeopatia e sali di Schuessler, floriterapia di Bach, gestione dello stress e consulenza sullo stile di vita, etica e giurisprudenza, corso opzionali tra cui luce ed elettroterapia, iridologia, terapia dei tessuti molli, aromaterapia, agopuntura);
- insegnamento clinico (*preceptorship*: tirocinio con la supervisione di un tutor).

Per concludere, questo è quanto si propone di fare l'OMS fino al 2023 in merito alle CAM (Complementary and Alternative Medicines) per gli operatori medici e non medici.

Indirizzo strategico - Individuare e definire regolamenti su pratiche e professionisti di MT&C in materia di istruzione e formazione, sviluppo delle competenze, servizi e terapie

Poiché sempre più paesi elaborano politiche e quadri normativi sulla MT&C, è necessario valutarne l'efficacia ed individuare metodi che permettano di affrontare le difficoltà attraverso il confronto con appropriati standard di riferimento (*benchmarking*). Questo compito è realizzabile sia attraverso audit e review nazionali sia attraverso lo sviluppo e la condivisione di appropriati modelli a livello internazionale. I benchmark sono utili per elaborare impostazioni e profili e per valutare i criteri indirizzati a migliorare i sistemi esistenti. I benchmark possono essere applicati per valutare singole terapie, per elaborare modelli di rimborso, per definire gli standard della pratica, per istituire quadri normativi per il personale sanitario e le discipline della MT&C, per provvedere a una supervisione dei professionisti – inclusi la formazione, l'accreditamento e la remunerazione – e per stabilire la forma di erogazione di un servizio all'interno del sistema sanitario.

Azioni strategiche per gli Stati membri

- 1 Migliorare l'accesso alle informazioni e aumentare le conoscenze di base su qualità, sicurezza ed efficacia della MT&C.
2. Assicurare un'adeguata supervisione dei servizi della MT&C (terapie e professionisti), stabilendo sistemi normativi efficienti adeguati alle infrastrutture degli Stati membri.
3. Impostare standard ed indicatori per il monitoraggio della prestazione come parte di un sistema sanitario omnicomprensivo.
4. Incoraggiare lo sviluppo di un codice deontologico per favorire una pratica etica, in collaborazione con tutte le parti interessate.
5. Sostenere lo sviluppo e la realizzazione di linee guida per la pratica, al fine di garantire la sicurezza, la qualità e l'efficacia dei servizi di MT&C.
6. Stabilire disposizioni per formazione, qualificazione ed accreditamento o autorizzazione delle terapie e dei professionisti di MT&C, basate sulle necessità e sulla valutazione dei rischi.
7. Avviare lo sviluppo di benchmark, standard e regolamenti per l'istruzione, la formazione, l'accreditamento e il rimborso delle diverse forme di MT&C.
8. Stabilire canali formali di comunicazione per facilitare percorsi di istruzione che comprendano la formazione continua e l'accreditamento, e per facilitare l'abilitazione e la registrazione dei professionisti di MT&C.

Azioni strategiche per i partner e le parti interessate

1. Incoraggiare l'utenza, le comunità mediche e i ricercatori ad un attivo coinvolgimento nella definizione degli standard che regolamentano la formazione, i servizi e le terapie.
2. Sostenere lo sviluppo di linee guida e di un codice di condotta che regolino secondo etica le sponsorizzazioni nell'istruzione, nella formazione e nella pratica dei professionisti della MT.
3. Incoraggiare la comunicazione e la condivisione delle conoscenze tra i professionisti al fine di documentarne e valutarne l'attività.
4. Incoraggiare la coesione tra i professionisti tradizionali e metterli in grado di organizzarsi in associazioni o in gruppi.
5. Incoraggiare e promuovere l'accreditamento degli istituti di istruzione e formazione.
6. Promuovere la comprensione e il rispetto reciproco tra i professionisti di MT&C e gli altri operatori sanitari.
7. Incoraggiare i professionisti sanitari convenzionali a conoscere meglio l'impiego della MT&C.

Azioni strategiche per l'oms

1. Elaborare o aggiornare i documenti e gli strumenti tecnici dell'OMS per promuovere sicurezza, qualità ed efficacia delle terapie erogate dai professionisti della MT&C, compresi i benchmark per la formazione e la pratica.
2. Organizzare workshop formativi che diano specifiche competenze alle autorità governative.
3. Facilitare la condivisione delle informazioni e lo sviluppo di una rete internazionale delle autorità governative.

Status legale dei naturopati europei

La concezione unitaria della persona (approccio olistico o globale) e la promozione dei meccanismi omeodinamici di autoguarigione (*vis medicatrix naturae*) mediante l'impiego di tecniche non invasive, sono le nozioni di base necessarie a ogni naturopata. Tuttavia oggi, oltre ai naturopati anche un numero sempre maggiore di medici europei adotta un approccio più globale e unitario della persona, utilizzando anche sistemi e pratiche della medicina complementare. La naturopatia ha avuto un notevole sviluppo in molte aree del mondo, dove sono stati istituiti organismi amministrativi e scuole per la formazione propri della disciplina. Anche se la libera circolazione dei cittadini nell'Unione è una pietra angolare del Trattato di Roma, la diversità

delle politiche nazionali ne limita drasticamente l'applicabilità ai praticanti delle medicine complementari. Il caso 61/89 della Corte di Giustizia UE ha coinvolto un agopuntore senza titoli allopatrici che praticava in Francia, mentre il caso C-294/00 ha coinvolto un *heilpraktiker* che esercitava in Austria. In entrambi i casi, la decisione della Corte ha ribadito il diritto delle singole nazioni di fare le proprie norme legislative riguardo al fatto che la pratica delle medicine complementari debba o meno essere riservata ai medici allopatrici.

Nel 1994 il deputato belga Paul Lannoye ha presentato una proposta di legge sullo status delle CAM, le medicine alternative e complementari, al comitato su ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori dell'UE presso il Parlamento europeo. Con tale proposta Lannoye chiedeva un'erogazione di trattamenti complementari da parte del sistema mutualistico, la fine della perseguibilità legale dei praticanti non allopatrici nelle nazioni dove la pratica della medicina è monopolio dei medici allopatrici, e l'adozione di un riconoscimento e di una regolamentazione degli operatori non medici sulla falsariga del British Osteopath and Kiropractors Act.

Con la Risoluzione n° 1206 del 4 novembre 1999 il Parlamento UE ha preso atto della necessità di legiferare al più presto in modo unitario sulle medicine non convenzionali, alternative e complementari, che si sono sviluppate da tempo in Europa, ma in modo difforme negli Statuti Legali dei vari Paesi. Essendo questa una rivendicazione formulata dagli stessi pazienti e necessaria alla salute pubblica, l'Assemblea, pur riconoscendo la preminenza delle medicine convenzionali, ha ritenuto e stabilito che le due forme di medicina, convenzionale e non convenzionale, non devono farsi concorrenza, ma coesistere, collaborando tra di loro ed essere l'una all'altra complementari, sulla base della libera scelta del paziente in materia di accesso alle cure. L'Assemblea confida e vuole l'attuazione di uno Statuto comunitario, invita gli Stati membri ad ispirarsi alle esperienze condotte nei Paesi vicini e a coordinare la loro posizione relativamente a queste medicine. Stima che la migliore garanzia per i pazienti, consista in una professione ben formata e cosciente dei propri limiti, fornita di un sistema di deontologia e di autocontrollo, sottomessa così a un controllo esterno. Alla gestione futura delle medicine non convenzionali devono partecipare, collaborando fra di loro, sia i medici (*medecins*) della medicina convenzionale, con congrua formazione di medicina non convenzionale (in cicli di insegnamento in facoltà universitaria), sia gli esperti di medicina non convenzionale (*praticiens*), correttamente formati nelle proprie medicine. Al malato, centro focale del loro interesse, spetta la possibilità di consultarli indifferentemente, seguendo la decisione del suo medico curante o secondo la propria libera scelta. Essendo le conoscenze di queste medicine non convenzionali ancora limitate, l'Assemblea invita e sprona fermamente gli Stati membri dell'Unione Europea a sostenere e ad

accelerare gli studi comparativi e programmi di ricerche attualmente in corso in seno all'Unione Europea e a diffonderne largamente i risultati.

In particolare, nella relazione Lannoye-Collins alle pagine 13, 14, 15, paragrafo 5, viene espressamente ribadito il fatto che tali metodiche non possono essere definite esclusivamente sotto la tutela del corpo medico e dei suoi organismi rappresentativi nazionali ed europei, nella misura in cui le “nuove” discipline presentano un approccio autonomo e specifico.

Le discipline che, al momento, hanno una forma di riconoscimento giuridico in alcuni Stati membri sono la chiropratica, l'omeopatia, la medicina antroposofica, l'agopuntura, lo shiatsu, la naturopatia, l'osteopatia, la fitoterapia. Ricordiamo ancora che il diritto di stabilimento prevede la libera circolazione delle persone negli Stati membri, e quindi è auspicabile che gli operatori delle medicine complementari possano praticare liberamente in tutta Europa, senza incontrare ostacoli legislativi in alcuni paesi, e così vedersi negato l'esercizio della naturopatia e di altre pratiche anche per i non medici. Va detto inoltre che la Risoluzione suggerisce a tutti gli Stati membri, e in special modo a quelli in cui non esistono ancora leggi in merito, di attenersi a determinati requisiti per gli operatori non medici quali l'ottenimento di un altro livello di qualifica (simile alla Germania), possibilmente in cui il diploma finale viene rilasciato direttamente dallo Stato. Viene consigliato, inoltre, di rendere i livelli di formazione adeguati il più possibile ai principi medico-sanitari generali. Per maggiore chiarezza, la formazione degli operatori non medici dovrebbe contemplare anche un'iniziazione a talune discipline mediche e scientifiche di base. In Europa esistono degli organismi federativi che si lavorano per rendere possibile l'armonizzazione dei naturopati nei paesi comunitari, operando su diversi fronti, sensibilizzando gli eurodeputati per ottenere una legge a favore delle discipline naturali, tutelando le associazioni dei vari Stati in seno all'UE, accorpando produttori, organizzando convegni e manifestazioni in tutta Europa. Esistono diverse associazioni europee che si interessano della professione e della regolamentazione presso il parlamento europeo a Bruxelles, tra cui la EFCAM – European Federation for Complementary and Alternative Medicines (www.efcam.eu) e la ANME – Association for Natural Medicine Europe (<http://www.anme-ngo.eu/en/>). A livello mondiale è attiva da qualche anno la WFN – World Federation for Naturopathy (<http://worldnaturopathicfederation.org/>), che ha già all'interno diverse associazioni iscritte, europee e internazionali. Il fine della WFN è quello di promuovere la naturopatia a livello mondiale, supportare le associazioni dei vari Stati membri a livello istituzionale e implementare la qualità e l'iter formativo a livello unitario per quanto concerne la formazione del naturopata.

Legislazione della naturopatia in ambito europeo

Fonte: *Legal Status of Traditional Medicine and Complimentary/Alternative Medicine: a Worldwide Review*, OMS 2001 (aggiornato al 2016).

Albania

La naturopatia in Albania è regolata dalla *Law on Health Care* del 2009, sezione 20, *Alternative medicine, as a therapeutic system that does not follow the general medical methods that are accepted and may not have a scientific explanation for their effectiveness.*

Secondo questa legge i trattamenti, le condizioni e i modi d'uso della naturopatia devono essere regolati dal Ministero della Salute. Sono vietate sia la pubblicità che la pratica che risultino prive della licenza da parte del Ministero.

Belgio

L'esercizio della medicina veniva riservato ai medici allopatrici dalla legge del 1967; dopo la delibera della Commissione Europea è stata adottata una nuova legge, attiva dal novembre 1999. Secondo l'art. 8 la pratica di una medicina non convenzionale (MNC) registrata è permessa dietro rilascio di licenza da parte dei ministeri per gli Affari Sociali, Salute Pubblica e Ambiente. Secondo l'art. 9 gli operatori MNC devono avere cartelle cliniche per ogni paziente. Gli operatori che non sono anche medici allopatrici devono ottenere una diagnosi formulata da un medico allopatrico prima di iniziare il trattamento. Se il paziente decide di non consultare un medico allopatrico prima di rivolgersi a un operatore MNC deve dichiararlo per iscritto. Gli operatori MNC devono premunirsi di non deprivere i pazienti del trattamento allopatrico e quindi i praticanti non medici devono tenere informato il medico curante della salute del paziente. Infrazioni a questa legge, in particolare praticare MNC senza licenza o trattare pazienti senza aver ottenuto una diagnosi da un medico allopatrico oppure senza la volontà per iscritto del paziente di voler evitare tale diagnosi, comportano il rischio di una multa (art. 11) o della sospensione o ritiro della licenza (art. 8). Sono ritenute medicine non convenzionali l'omeopatia, la chiropratica, l'osteopatia, l'agopuntura e altre pratiche che abbiano ottenuto riconoscimento ufficiale dal re mediante l'istituzione di un'apposita camera. L'agopuntura può essere praticata anche da fisioterapisti, infermieri e ostetrici dopo un training di 750 ore (250 di teoria base MTC, 250 di patologia MTC, 250 di pratica clinica) concluso da una tesi. Le organizzazioni professionali dei praticanti di tali terapie, per ottenere e mantenere il relativo riconoscimento, devono soddisfare diverse condizioni, tra cui il riconoscimento come unioni professionali, il possesso

di un regolamento interno, la trasparenza delle terapie impiegate e l'invio annuale, al Ministero della Salute, della lista dei membri dell'organizzazione, con relativi diplomi, certificati e indirizzi dove essi esercitano la professione.

Cipro

Nel 2004 la legge cipriota ha stabilito che l'esercizio della naturopatia è lecito, purché sia controllato dalle associazioni di categoria iscritte e monitorate dallo Stato. A questo scopo nasce il Cyprus General Council of Alternative and Complementary Medicine.

La legge ribadisce che solo i dottori possono fornire trattamenti medici ufficiali. Ad ogni modo le medicine alternative non sono integrate nel sistema medico convenzionale, eccezione fatta per la chiropratica. Gli operatori riconosciuti dal regolamento del Regno Unito possono praticare la naturopatia a Cipro.

Gli operatori delle medicine alternative non godono della stessa protezione legislativa dei membri della Medical Association, tuttavia possono registrarsi presso il Cyprus General Council & Register of Alternative Therapists, che include diverse associazioni naturopatiche.

In sostanza, nonostante solo la medicina allopatrica convenzionale sia ufficialmente riconosciuta, sono tollerate a Cipro diverse forme di CAM.

Danimarca

In Danimarca i medici allopatrici non hanno restrizioni rispetto alle tecniche mediche che possono usare. Il titolo di medico è riservato ai medici allopatrici. La legge del 1970 (Practice of Medicine Act) permette agli operatori non medici di praticare la medicina senza licenza e a prescindere dalla formazione; essi, però, non sono riconosciuti ufficialmente come operatori sanitari, i loro titoli non sono protetti e non sono integrati nel sistema sanitario nazionale. I non medici non possono praticare atti specifici che sono riservati ai medici allopatrici (art. 23-26 del comma 426 del Practice of Medicine Act del 1976) a meno che non li svolgano sotto la diretta supervisione di un medico allopatrico. Gli atti riservati ai medici sono trattamento delle malattie veneree, tubercolosi e altre malattie infettive, chirurgia, somministrazione di anestetici generali o locali, assistenza ostetrica, prescrizione di farmaci che richiedono ricetta medica, raggi x o radioterapia o terapie con macchinari elettrici. Più recentemente, la Danimarca ha siglato una nuova legge (19 maggio 2004), sul sistema di registrazione amministrativa di coloro che praticano le CAM. L'impianto della legge danese è simile a quella norvegese del 2003, dato che si propone fundamentalmente di tutelare la salute di coloro che vogliono usufruire delle CAM, stabilendo le modalità per la registrazione delle organiz-

zazioni interessate presso il Ministero della Salute. La registrazione è infatti volontaria, ma consente ai professionisti dell'associazione di potere usare il titolo di "curatore alternativo registrato". La legge danese impone inoltre il possesso di una serie di requisiti specifici alle organizzazioni che intendono registrarsi:

- essere costituite da un "numero considerevole di membri";
- avere disposizioni che assicurino un funzionamento interno democratico;
- avere adottato dei codici di autoregolamentazione che stabiliscono delle "buone pratiche cliniche".

Finlandia

Solo i medici allopatrici e, per decreto 564/1994, i chiropratici registrati e gli osteopati sono riconosciuti in Finlandia come operatori sanitari e possono praticare la medicina, facendo diagnosi e richiedendo parcella. Comunque, secondo la legge 559, altri operatori della salute possono trattare pazienti se non lo fanno all'interno dei servizi pubblici e se non pretendono di essere operatori sanitari professionali. Come risultato, solo le categorie abilitate sono soggette a supervisione nella pratica della MNC, gli altri operatori non sono supervisionati né sono regolamentate le loro licenze.

Francia

In Francia i naturopati che abitualmente o continuativamente diagnosticano o trattano patologie, reali o supposte, o che intraprendono procedure considerate atti medici, sono considerati come esercitanti la medicina illegalmente. Nonostante la perseguibilità, praticanti non allopatrici e naturopati continuano a praticare; inoltre, il numero di medici allopatrici che usano medicine non convenzionali (MNC) è in continuo aumento. I medici allopatrici forniscono in prima persona trattamenti non convenzionali o assistono persone che praticano, illegalmente, MNC. In entrambi i casi rischiano di essere perseguiti con sanzioni civili e penali. Decisioni recenti, comunque, suggeriscono che i tribunali stanno diventando più tolleranti verso la pratica delle MNC. È permesso l'insegnamento di pratiche MNC ai non medici. L'università di Bobigny ha istituito il dipartimento di medicine naturali nel 1982. Da allora ha erogato diplomi in agopuntura, omeopatia, fitoterapia, osteopatia, auricoloterapia, naturopatia, oligoterapia e mesoterapia.

Germania

In Germania la professione del naturopata è molto forte: gli *heilpraktiker* sono ufficialmente riconosciuti dal 1939 e hanno uno status giuridico al pari dei medici. La Deutsche Heilpraktikerschaft è la più importante associazione

professionale e conta migliaia di iscritti. In Germania venne introdotta costituzionalmente, tra il 1869 e il 1873, la libertà curativa (un'iniziativa di medici accademici che vollero eliminare intrusioni statali nel loro mestiere). In seguito si formarono associazioni che nel 1928 si unificarono in un'organizzazione, il *Grossverband Deutscher Heilpraktiker*.

Dopo la Seconda guerra mondiale, le associazioni degli *heilpraktiker* si organizzarono, a livello sindacale, come associazioni di liberi professionisti e si diede il via a scuole, strutture e infrastrutture professionali private. La maggior parte di loro pratica la naturopatia e la medicina complementare.

In Germania oggi non esiste monopolio legale della pratica della medicina. Quindi gli operatori non allopatrici con licenza possono praticare la medicina e tutti i medici possono usare MNC. Esistono tuttavia restrizioni su atti medici specifici. Solo i medici allopatrici e i dentisti sono autorizzati alle cure dentistiche, così come possono curare malattie veneree, patologie epidemiche e contagiose, somministrare rimedi specifici, somministrare o prescrivere anestetici e narcotici, praticare ostetricia e ginecologia, fare raggi x, autopsie e rilasciare certificati di morte. Infrazioni possono comportare sanzioni penali.

Gli *heilpraktiker* con licenza possono praticare la medicina a esclusione dei suddetti atti. Per ottenere una licenza bisogna avere almeno 25 anni, essere cittadini tedeschi o europei, aver ultimato la scuola dell'obbligo, avere una buona reputazione così da garantire una normale prassi professionale, avere un certificato medico che affermi che non esistono indicazioni di disabilità fisica o mentale né dipendenza da droghe e passare un esame davanti a una commissione della salute che provi che il candidato ha qualificazioni sufficienti e la necessaria abilità per poter praticare come *heilpraktiker* e che i trattamenti offerti dal candidato non danneggino la salute pubblica. L'esame verifica le conoscenze base di anatomia, fisiologia, igiene, patologia, sterilizzazione, disinfezione, diagnosi e regolamentazione sanitaria, in particolare la legge concernente le epidemie.

Inghilterra

Nel Regno Unito non esistono leggi che regolano l'esercizio della naturopatia, per cui la maggior parte dei naturopati opera in base al diritto consuetudinario, che consente a ciascuno di esercitare tutte le attività non contemplate nel Codice. Tuttavia il pubblico è tutelato perché sono state istituite associazioni professionali che hanno stabilito regole per l'esercizio della naturopatia; inoltre, le scuole contribuiscono in ampia misura a creare e a mantenere alti livelli di preparazione. I due organismi professionali più autorevoli inglesi, fondati oltre sessant'anni fa, sono la BNOA (British Naturopathic

and Osteopathic Association) e la ISRN (Incorporated Society of Registered Naturopaths). I membri della BNOA sono diplomati del British College of Naturopathy and Osteopathy, possono usare la sigla ND (Naturopathic Diploma) e DO (Diploma di Osteopatia). I membri della ISRN non possono fregiarsi di altri titoli salvo quelli relativi al diploma conseguito presso un'università. Possono però definirsi “naturopati accreditati” e far seguire al loro nome “diplomato presso la scuola di terapie naturali di Edimburgo”. Ai membri della BNOA non è consentito diffondere altri annunci pubblicitari tranne un avviso standard che provvede a pubblicizzare l'associazione stessa quando il loro studio cambia indirizzo. La ISRN consente ai suoi membri di diffondere annunci pubblicitari, sotto forma di semplice scheda professionale, sulle riviste mediche ufficiali, però nessuna delle due associazioni consente ai suoi membri di precisare in tali annunci o sulla propria carta intestata i metodi e le tecniche adottate. Il Codice Professionale per l'esercizio della naturopatia è conforme a quello dei medici sia per quanto attiene al segreto professionale, sia per quanto riguarda il comportamento nei confronti dei colleghi, il trattamento dei minori e altre considerazioni di carattere etico. Ai naturopati è consentito firmare i certificati di malattia o di inabilità al lavoro proficuo, che il Ministero della Sanità riconosce alla stessa stregua di quelli rilasciati dai medici. Attualmente le più importanti società assicuratrici private non rimborsano le spese sostenute per le terapie naturali. La BNOA ha protestato, e sta portando avanti delle azioni atte a ottenere il rimborso delle assicurazioni.

Irlanda

L'Irlanda, per quanto concerne le CAM e gli operatori non medici, ha lo stesso tipo di regolamentazione dell'Inghilterra. Interessante è invece quanto avvenuto nel febbraio del 2007: il Governo irlandese, di concerto con il proprio Ministero della Salute, ha condotto un esperimento con esito favorevole, della durata di sei mesi. L'esperimento è consistito nel delegare gli operatori non medici delle CAM alla gestione della salute pubblica (lotta alle pandemie, ecc.) attraverso metodiche e tecniche naturali a basso costo. Il leitmotiv di questo esperimento è stato quello di verificare l'efficacia delle medicine naturali, per far fronte sempre di più alle ingenti spese sanitarie pubbliche della medicina allopatrica.

Liechtenstein

Secondo l'art. 24 paragrafo A Lit. 1 della Health Law (18 dicembre 1985) gli operatori MNC e i naturopati del Liechtenstein possono erogare cure purché si astengano dal praticare quegli atti che sono riservati ai medici al-

lopatici. Anche se non ci sono state sentenze su questo punto, nessuno degli atti medici elencato dall'art. 24 è riservato ai medici allopatrici (in particolare quelli in relazione con la medicina naturale). Di conseguenza, gli operatori naturopati per praticare legalmente hanno semplicemente bisogno di una licenza di commercio, anche se non è loro permesso operare all'interno del sistema sanitario statale.

Malta

I medici non allopatrici non hanno riconoscimento legale a Malta e, al momento, non c'è sistema di registrazione valido per tali operatori. Come chiarito nel cap. 31 delle leggi di Malta, i praticanti non allopatrici non sono autorizzati a praticare procedure riservate ai professionisti sanitari allopatrici quali fisioterapisti, medici e farmacisti. Comunque non sono interdetti dalla pratica della medicina. Le forme di MNC che possono ottenere licenza dal Ministero della Sanità sono agopuntura, moxibustione e medicina tradizionale cinese. Nonostante ciò l'agopuntura non è una professione registrata e le licenze per la pratica vengono rilasciate dietro prova di adeguata preparazione ed esperienza. La licenza va rinnovata annualmente con richiesta scritta. Gli agopuntori impiegati presso il centro Mediterraneo di medicina cinese sono normalmente sia dottori allopatrici che agopuntori.

Norvegia

La Norvegia ha sempre avuto una notevole apertura nei confronti delle pratiche e discipline salutistiche, sin dal 1919. Nell'anno 2003 è stata varata una legge (n° 64 del 27 giugno 2003) sulle discipline complementari, che sancisce il riconoscimento degli operatori non medici similmente al modello anglossassone associativo.

La finalità della legge è quella di garantire la sicurezza del cittadino e del paziente, attraverso la regolamentazione della pratica della medicina alternativa e complementare (CAM). La legge non specifica quali siano le diverse tipologie di CAM, ma prevede la possibilità di costituire appositi registri professionali, con l'iscrizione dei partecipanti su base volontaria, presso il Ministero della Salute. Solo i praticanti registrati avranno però diritto di fare il riferimento, nei propri titoli professionali, alla specialità che possono esercitare.

La legge norvegese pone in ogni caso un limite generale, che consiste nel riservare il trattamento e la cura delle malattie gravi per la salute del paziente, o pericolose per la salute pubblica, soltanto al personale facente parte del sistema sanitario pubblico. Agli altri praticanti (CAM), in tali circostanze, è consentito intervenire solo al fine di alleviare i sintomi della malattia o gli

effetti collaterali degli altri trattamenti ricevuti con il solo scopo specifico di rinforzare il sistema immunitario del paziente e le sue capacità di autoguarigione. In Norvegia gli operatori non medici naturopati sono definiti anche, come in Germania, *heilpraktiker o naturheilpraktiker*.

Olanda

Nel 1993, con la legge Individual Health Care Professionals Act, gli operatori non allopatrici sono stati autorizzati alla pratica della medicina in Olanda. La nuova legge è effettiva dal primo dicembre 1997 ed equipara lo status legale dei praticanti MNC a quello dei paramedici: possono praticare la medicina a esclusione di specifici atti medici, che sono riservati ai medici allopatrici, a meno che tali atti non avvengano sotto la supervisione di un medico allopatrico. Violazioni di questo monopolio limitato sono perseguibili. Gli atti riservati ai medici allopatrici sono procedure chirurgiche, procedure ostetriche, cateteri ed endoscopie, punture e iniezioni, anestesia generale, procedure che coinvolgono l'utilizzo di sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti, cardioversione, defibrillazione, terapie elettroconvulsive, litotripsia e inseminazione artificiale.

Anche senza formazione medica o paramedica, le persone possono iscriversi in una delle tre accademie di naturopatia che offrono corsi a tempo pieno di 3 o 4 anni.

In Olanda un'attiva associazione di naturopati è vista con simpatia dal governo, che ha istituito una Commissione per la medicina alternativa con il compito di studiarne il riconoscimento giuridico.

Portogallo

Il decreto legge 13/93 del 15 gennaio 2003 riconosce di fatto i professionisti naturopati non medici in Portogallo. La legge si è ispirata alle linee guida dell'OMS, e considera le medicine complementari diverse come base filosofica dalla medicina convenzionale, quindi esercitabili anche da non medici. Per diventare naturopati in Portogallo è necessario studiare 4 anni a tempo pieno nelle scuole riconosciute dallo Stato. La legge portoghese è stata resa attuativa nel 2013 dal Ministero della Salute, della Educazione e Scienza con Decreto n° 207-A/2014 – Legge 71/2013 che stabilisce in merito: “La naturopatia è una metodica terapeutica che studia le proprietà e le applicazioni degli elementi naturali, al fine di prevenire, mantenere, promuovere e ristabilire la salute, ricorrendo a consigli dietetici naturopatici, consigli sullo stile di vita, utilizzando anche la fitoterapia, l'omeopatia, idroterapia, geoterapia, terapie di manipolazione e tecniche affini”.

Romania

Tutte le medicine complementari possono essere praticate in Romania dagli operatori non medici (a eccezione delle pratiche di esclusivo appannaggio medico quali agopuntura, omeopatia, chiropratica, fitoterapia, apiterapia, osteopatia), solo dopo avere svolto un “training” formativo riconosciuto dal Ministero della Salute.

Un sondaggio svolto a livello nazionale nel 2009 ha rivelato che sono principalmente gli abitanti delle aree urbane, e tra questi in particolar modo le donne, a utilizzare trattamenti a base di prodotti naturali, perché ritenuti più affidabili.

In Romania la popolazione delle aree urbane, soprattutto di Bucarest, fanno largo uso di trattamenti a base di prodotti naturali.

Nonostante la legislazione rumena sia piuttosto permissiva per quanto riguarda la pratica delle CAM, è bene ricordare che la pratica di agopuntura, omeopatia, apiterapia, fitoterapia, chiropratica, osteopatia e medicina tradizionale cinese è permessa solo a medici, farmacisti e dentisti, ed è regolata dal Ministero della Salute.

Gli operatori che non sono medici, dentisti o farmacisti possono praticare tutte le altre forme di CAM dopo una breve formazione accreditata dal Ministero della Salute. Tutti gli operatori CAM, medici e non medici, sono organizzati in società e associazioni professionali.

Nelle facoltà di Medicina e Farmacia esistono corsi opzionali di omeopatia, fitoterapia e agopuntura, che però non fanno mai parte del curriculum obbligatorio.

Spagna

In Spagna la pratica della medicina è esclusiva dei medici allopatrici. Paramedici diplomati possono praticare atti medici sotto supervisione di un medico allopatrico.

Le tre categorie di medici allopatrici sono tecnici odontoiatrici, psicologi e laureati in scienze infermieristiche, che comprendono anche i fisioterapisti. Alcuni paramedici praticano illegalmente la MNC. Le autorità statali sono relativamente tolleranti con i medici che privatamente esercitano la MNC e con i praticanti non allopatrici che usano MNC. Il 23 gennaio 1984, in risposta a un caso concernente agopuntura e riflessologia, la Suprema Corte spagnola ha dichiarato che non è necessario avere una laurea in medicina per praticare medicina. Comunque solo professionisti medici accreditati possono fare una diagnosi, un’analisi clinica o medica o decidere di applicare una specifica terapia. Il 19 giugno 1989 una sentenza della Corte Suprema dichiarò non colpevole di abuso della professione medica un praticante di

agopuntura non medico sulla base di due punti: primo, il praticante aveva diversi titoli stranieri ed era membro della Società di ricerca latinoamericana di agopuntura e secondo, poiché le MNC non venivano insegnate nelle facoltà di medicina spagnole e non c'era nessuna certificazione che autorizzava o legalizzava la pratica medica non convenzionale, essa legalmente non esisteva. Nel gennaio 1993 la Corte Suprema rilasciò un agopuntore non medico per la stessa motivazione: le MNC non erano incluse nella lista delle specialità mediche e quindi la pratica non poteva essere considerata un'intrusione nel campo della medicina. Allo stesso modo l'associazione spagnola dei fisioterapisti ha denunciato alcuni chiropratici per abuso della professione medica, ma nel marzo 1997 la Corte Suprema ha deliberato che chiropratici e altri operatori che usano MNC non commettono abuso. I naturopati attualmente sono una categoria forte e compatta, riconosciuta dal ministero del Lavoro, e recentemente oggetto di dibattito in sede legislativa per la futura regolamentazione. La Catalogna è oggi la regione più avanzata in merito alle CAM. Qui nel febbraio del 2007 è stata varata una legge a favore delle medicine complementari e alternative praticate dagli operatori non medici. La suddetta legge considera le medicine complementari diverse come base filosofica dalla medicina convenzionale. Purtroppo, per un ricorso da parte dello Stato, la legge della Catalogna è stata bocciata.

Negli ultimi anni, sentita l'esigenza di una formazione universitaria, il centro universitario Escorial Maria Cristina ha organizzato dei corsi di laurea a carattere privato in naturopatia, osteopatia, ecc. Tali corsi hanno valore accademico e non legale, in quanto in Spagna non esiste ad oggi una regolamentazione ufficiale da parte dello Stato. L'intento di questi corsi è quello di elevare la formazione del naturopata secondo un modello universitario, sempre più richiesto dagli operatori che svolgono la professione. La formazione è strutturata in quattro anni per 240 CFU universitari.

Svizzera

I naturopati, terapeuti complementari, sono riconosciuti in diversi cantoni svizzeri fra i quali Canton Appenzeller Esterno, Canton Berna (legge sanitaria entrata in vigore già dal 1 gennaio 2002), Canton Ticino, nel Canton Ginevra, Cantone Grigioni, e altri ancora. La legge svizzera del 2006 sul mercato interno obbliga tutti i Cantoni (anche quelli in cui non viene concessa nessuna autorizzazione all'esercizio di naturopata) a concedere la possibilità di esercizio agli operatori non medici delle CAM. Purtroppo non sempre questa legge viene attuata dai vari Cantoni. Negli ultimi anni il Consiglio degli Stati ha approvato a grande maggioranza una controproposta diretta all'iniziativa popolare "Sì alla medicina complementare". Nella

sua proposta, il Consigliere agli Stati Buttiker chiede che la Confederazione e i Cantoni provvedano, nell'ambito delle loro competenze, a prendere in considerazione la medicina complementare. È incoraggiante il fatto che le richieste principali dell'iniziativa popolare siano state condivise. L'iniziativa popolare avanza da tempo alcune richieste fra le quali l'inclusione di alcune metodiche della medicina complementare nell'assicurazione di base, la promozione di un diploma federale (l'equivalente di una laurea) per gli operatori non medici, ecc. Nel 2015 la SEFRI, Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l'Innovazione, ha ufficialmente approvato, di concerto con la ODA MA, Organizzazione del Mondo del Lavoro della medicina alternativa, il primo Diploma federale in Naturopatia suddiviso in quattro specialità: naturopatia tradizionale europea (NTE), medicina ayurvedica, omeopatia, medicina tradizionale cinese. Questo rappresenta un traguardo importante. I naturopati saranno, in Svizzera, dei professionisti di alto livello, formati con un monte ore minimo frontali (1200 di naturopatia e 600 di materie mediche di base); saranno dei professionisti di primo contatto o professione sanitaria primaria (per informazioni visitare <http://www.oda-am.ch/it/home/>).

Ungheria

Anche se i medici allopatrici sono coloro che abitualmente prestano la maggior parte delle cure, medici e operatori non allopatrici possono prestare specifici trattamenti relativi alla MNC. Nel febbraio 1997 sono passate due leggi di carattere globale sulle MNC: il decreto governativo 40/1997 (IV 5) Korm sulla medicina naturale e il decreto del ministero del Welfare 11/97 (V 28) su alcuni aspetti della pratica della medicina naturale. Questi due decreti in maniera chiara e ufficiale integrano medici allopatrici e medici non allopatrici nel sistema sanitario nazionale. Nel decreto sono incluse anche precise linee guida relative all'iter studiorum della formazione del naturopata, come della sua pratica. Ognuna delle discipline della MNC ha il suo training specifico ed esame di stato. Gli articoli da 1 a 7 del decreto regolano le condizioni per la pratica della MNC. L'art. 1 definisce tre categorie di persone autorizzate alla pratica: medici allopatrici, operatori con alte qualificazioni mediche non accademiche e altri operatori non allopatrici. I natural doctors sono praticanti autorizzati che hanno passato gli esami richiesti e possono usare la MNC. Sempre questo articolo contiene restrizioni sull'uso delle MNC: solo i medici allopatrici possono praticare omeopatia, medicina cinese e tibetana (inclusa l'agopuntura), cure dentarie, terapie con ossigenazione, neuralterapia, antroposofia e risonanza biomagnetica. Sia i medici allopatrici che i praticanti medici con alte qualificazioni non accademiche possono praticare terapie manuali. I praticanti che non hanno un'alta qualificazione nell'ambito saluti-

stico possono praticare massaggio terapeutico, dare consigli sullo stile di vita, riflessoterapia, bioenergetica, fitoterapia e auricoloterapia. L'art. 2 chiarisce le circostanze in cui i natural doctors possono praticare. I paragrafi 1 e 2 stabiliscono che i medici allopatrici sono incaricati della diagnosi, della pianificazione terapeutica e del follow-up. Gli altri praticanti qualificati possono partecipare alla cura della persona o su richiesta del paziente o su richiesta del medico curante. I natural doctors che non sono medici allopatrici possono praticare o sotto supervisione del medico allopatrico o, più autonomamente, dopo che il medico allopatrico ha formulato una diagnosi. Il medico allopatrico consultato non può opporsi alla scelta del paziente di rivolgersi a un medico naturale.

Status del naturopata in Italia

Attualmente, l'attività di naturopata è tutelata dalla Costituzione e dal Codice Civile che garantiscono il diritto di operare professionalmente in base ad alcuni articoli.

- Art. 4 della Costituzione della Repubblica Italiana: “La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”.
- Art. 35 della Costituzione della Repubblica Italiana, III, Rapporti economici: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”.
- Art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
- Art. 53 della Costituzione della Repubblica Italiana: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
- Art. 2060, libro V, del Codice Civile: “Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali”.

È solo quando si suppone che la naturopatia abbia i connotati tipici delle professioni sanitarie che si corre il rischio di contravvenire all'articolo 348 del Codice Penale: “Esercizio abusivo della professioni protette”, per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato.

La situazione è più chiara, invece, per quanto riguarda la professione medica, dalla Corte di Cassazione Penale, sez. II, 5385/95: “In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le ma-

lattie, nel prescrivere la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d'esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato". Oltre a ciò, la sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. VI, n° 166.626, del 4 maggio 2005, stabilisce che "in generale non è in questione la possibilità di esercitare le pratiche della c.d. medicina alternativa" soggiungendo che "il chiropratico, il naturopata e l'iridologo sono liberi di svolgere la loro attività ma qualificandosi come tali, in modo [...] da non ingenerare nel pubblico l'opinione che essi siano dei medici e, soprattutto [...] senza esercitare, assolutamente, competenze che spettano soltanto a chi è laureato in medicina e chirurgia". Infine, la sentenza della Corte Costituzionale italiana, ordinanza inappellabile n° 149 del 1988, stabilisce che "non è medicina" eseguire valutazioni ortostatiche generali e locali, fornire suggerimenti riguardanti stile di vita, alimentazione, uso di prodotti naturali, intervenire su articolazioni con manipolazioni mirate, e che il dubbio di esercizio illegale dell'arte medica, allora supposto da un pretore, è da ritenersi, dal punto di vista giuridico, citando la stessa sentenza, "del tutto irrilevante".

Chi pratica la naturopatia non può, quindi, esprimere giudizi diagnostici o terapeutici, né attuarne, ma deve rimanere nell'ambito proprio della sua professione, che, di per sé, non costituisce esercizio abusivo della professione medica.

Recentemente, la Corte di Cassazione con la sentenza n° 34200 del 06/09/2007, ha condannato un naturopata che utilizzava l'omeopatia nella sua pratica, senza peraltro prescrivere nulla, e senza compiere atti di competenza medica quali il diagnosticare malattie, ecc. La Corte di Cassazione, in palese contraddizione, ha concluso affermando che "il prodotto omeopatico è un medicinale e come tale va prescritto dal medico" ma ciò, tuttavia, entra in conflitto con il fatto che il prodotto omeopatico è di libera vendita (la circolare a firma del Ministro della salute del 3 ottobre 2006 per l'area di applicazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, più noto come "decreto-legge Bersani", precisava che anche i prodotti omeopatici possono essere venduti negli esercizi commerciali previsti dall'art. 5 del suddetto decreto, cioè essenzialmente nei supermercati).

Con un'affermazione di questo tipo la Cassazione è entrata nel merito della sentenza, pur non avendone i titoli, affermando che alcune attività quali quelle della chiropratica, dell'agopuntura, dei massaggi terapeutici, dell'ipnosi curativa e dell'idrologia sono di competenza esclusiva del medico.

In genere c'è un ordine dei medici che viene consultato in questi casi. Infatti nessuno dice che il medico non possa praticare l'agopuntura, la chiropratica, la fisioterapia, l'ipnosi curativa (che pure sarebbe di competenza del solo psicoterapeuta) o la fitoterapia.

Se la Cassazione avesse voluto davvero entrare nel merito, avrebbe almeno dovuto guardare le perizie in atti fatte dal vicepresidente dell'ordine dei medici di Bologna, il quale dichiara che il prodotto omeopatico non è un farmaco perché non è iscritto nella farmacopea e perché non è possibile seguire il percorso del principio attivo.

Inoltre, la sentenza va in contraddizione alle linee guida europee (Risoluzione Lannoye-Collins), e alla recente Direttiva 2013/55/CE, tesa ad armonizzare le qualifiche professionali in ambito europeo. In seguito alla sentenza della Cassazione sopra citata, il senatore del gruppo Misto-La destra Storace ha presentato una Interrogazione a risposta scritta 4-03048 nella seduta di mercoledì 14 novembre 2007 indirizzata alla Presidenza del Consiglio Politiche Europee, ribadendo la liceità di esercizio delle CAM (omeopatia compresa) in Europa da parte degli operatori non medici, sollecitando inoltre un'effettiva attuazione di una regolamentazione degli operatori non medici adeguatamente formati secondo gli standard europei, in armonia con le linee guida e le leggi in vigore negli altri Paesi dell'Unione europea. Oltre a ciò si invita il destinatario dell'Interrogazione ad assumere iniziative atte a correggere gli effetti della predetta sentenza della Corte di Cassazione, penalizzante e lesiva nei confronti di altre figure operanti in Italia e legalmente riconosciute nel territorio comunitario. Purtroppo, l'interrogazione non ha dato l'esito sperato, quindi permane attualmente il veto per i naturopati per quanto concerne l'uso dei rimedi omeopatici, ancora una volta riconosciuti quali "farmaci" consigliati e prescrivibili solo dal medico-chirurgo (come da una recente sentenza della cassazione n° 8885/16 che così recita: "Praticare la naturopatia, che si basa sull'utilizzo di elementi naturali, come calore, luce e aria, è lecito, anche senza avere una laurea in medicina. Tuttavia, effettuare diagnosi sui pazienti e prescrivere rimedi omeopatici non è lecito, sicché il naturopata (non medico) che così interagisca con i pazienti esercita abusivamente la professione medica").

Legislazione e naturopatia in Italia

In Italia attualmente non esiste una regolamentazione della naturopatia e dei naturopati, ma solo delle leggi regionali in vigore (Lombardia, Toscana, Provincia di Trento) e una legge nazionale (4/2013) che non regola direttamente il profilo del naturopata. L'ultima proposta di legge nazionale (A. C. 137 e abbinate) portata avanti alcuni anni fa, è stata quella presentata dal deputato Paolo Lucchese (UDC), relatore della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Nella prima fase, tale proposta proponeva per il naturopata l'inserimento nel settore sanitario, con una laurea di primo livello simile alle lauree infermieristiche. In un secondo momento, tale pro-

posta è stata stralciata a favore dell'inserimento del naturopata in un settore diverso, fuori dal sanitario, e rientrante nella formazione professionale regionale, in un settore chiamato DBN (discipline bionaturali). La proposta di legge non ha avuto esito positivo per vari motivi (lobbies, pareri diversi, ecc.). Parallelamente, proliferavano in diverse regioni (Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto) diverse proposte di legge (ad eccezione dell'Emilia Romagna che ha osato esplicitare il termine "naturopata" e richiamare la "naturopatia"), di cui molte divenute vere e proprie leggi, a favore delle discipline bionaturali, che comprendono all'interno diverse metodiche e pratiche salutistiche, come shiatsu, kinesiologia, riflessologia plantare, watsu, yoga, ecc. È noto che a scatenare la corsa fu la famosa legge regionale del Piemonte, poi bocciata dalla Consulta di Stato, con la motivazione che, nonostante la riforma del titolo V della Costituzione Italiana, nessun organo, che non fosse il Parlamento, poteva legiferare a proposito di figure professionali che non fossero già istituite dalla legge dello Stato. Come tutti sapranno, le recenti bocciature delle leggi Piemonte, Liguria, da parte della Corte Costituzionale, evidenziano che le Regioni non potranno creare figure professionali né emanare leggi. Il compito di legiferare sulle nuove professioni spetta definitivamente allo Stato. Il comune denominatore di queste discipline bionaturali e di tali leggi contenitori sono la dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito specifico di cura di patologie, suggerendo di evitare il termine medicine complementari (non convenzionali) e di adottare invece quello di pratiche educativo-evolutive (discipline bionaturali).

La Regione Lombardia ha avviato, nel 2003, una collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di medicina complementare, allo scopo di sostenere progetti e normative volti a promuovere sia un uso corretto e razionale della medicina complementare, sia la sicurezza e la qualità dei prodotti erboristici e dei preparati omeopatici.

L'Università statale di Milano Bicocca, inoltre, ha indetto, dall'anno accademico 2011-2012 il "Master in Sistemi Sanitari, Medicine Tradizionali e Non Convenzionali", un corso per formare professionisti in grado di integrare le diverse discipline olistiche all'interno delle strutture sanitarie.

In Toscana, poi, la Usl3 di Pistoia ha aperto quattro ambulatori di medicine complementari, che forniscono prestazioni basate su omeopatia, agopuntura e fitoterapia.

Il 31 gennaio 2011 a Matera l'Accademia Aires (Accademia Internazionale Ricerca e Scienza) ha organizzato un convegno dal titolo "Il naturopata, una professione emergente: origini, significati, inquadramento scientifico", nel quale è emersa, ancora una volta, la necessità di creare un ordine che riconosca e tuteli la figura del naturopata professionista.

Esiste poi una proposta di legge popolare per richiedere al Governo una normativa precisa, che sfoci in una legge sulle medicine naturali, e che faccia luce sulle ombre e sui dubbi relativi alla naturopatia, conseguenze inevitabili del mancato inquadramento della figura del naturopata.

Per quanto riguarda le proposte di legge citate in precedenza o altre siglate successivamente, sarebbe ora che si elaborasse in sede deliberativa un testo di legge essenziale con il quale la figura del naturopata venga finalmente situata all'interno delle competenze sociosanitarie, con una formazione seria e rigorosa e un curriculum che sia pari a quello delle altre professioni, in special modo alle formazioni già vigenti in altri paesi europei quali l'Inghilterra, il Portogallo, la Svizzera, la Germania, dove questa figura è a tutti gli effetti un operatore qualificato con un bagaglio culturale e professionale pari a quello dei laureati sanitari di primo livello con almeno 1500 ore di formazione solo di lezioni frontali.

Una legge che smantelli la figura del naturopata o che lo confonda con altre professionalità non fa gli interessi di nessuno, men che meno delle medicine complementari.

Il lavoro delle Regioni potrebbe essere utile in un solo senso: quello di stimolare il legislatore a porre fine al periodo di latenza e a promulgare una legge saggia e utile, in linea con l'esperienza, non solo europea, ma internazionale. Naturalmente ci riferiamo proprio alla figura del naturopata, secondo la tradizione genuina dell'Europa e dell'OMS; mentre le iniziative regionali in atto, che propongono una forma culturale di "operatore delle discipline bionaturali", pur apprezzabili, si situano a un livello diverso rispetto alle competenze tradizionali.

Poiché la richiesta di metodiche naturopatiche e altre discipline alternative e complementari è in continuo aumento, è urgente e necessaria una forma di regolamentazione giuridica che tuteli il pubblico attraverso un controllo della professionalità dei praticanti. Oggi chiunque può applicare metodi naturopatici, anche chi non conosce i principi teorici e pratici di questa disciplina.

Molti di costoro si definiscono olistici, ma in realtà abusano di tale termine e della qualifica di naturopata, perché spesso ignorano tanto la storia e la visione epistemologica della naturopatia, quanto le interazioni che regolano la salute dell'uomo. Allo stato attuale delle cose, il pubblico, per assicurarsi una guida realmente qualificata, ha una sola possibilità: ricorrere ai membri delle associazioni professionali garanti della serietà dell'operatore.

Per parte loro queste associazioni si stanno adoperando per ottenere il riconoscimento ufficiale della professione interessando e informando correttamente deputati e magistrati. Questo perché lo scopo non è monopolizzare la naturopatia, ma sgomberare il campo dai praticanti, al fine di contrastare for-

mazioni di basso livello professionale, in modo da consolidare e mantenere alti i livelli di preparazione, nonché assicurare all'utente la competenza dell'operatore a cui si rivolge, secondo i parametri stabiliti dall'Unione Europea.

Fra le molteplici attività svolte dalle federazioni, vi è la compilazione della definizione di naturopatia e della stesura del profilo del naturopata; questi sono condivisi da tutte le federazioni. Tale lavoro va in direzione della recente Norma tecnica UNI 11491 e dei *Benchmarks for training in naturopathy 2010*. L'Europa da tempo ha proposto l'accorpamento degli ordini professionali e lo snellimento delle libere professioni, al fine di consentire la libera circolazione del professionista comunitario e l'armonizzazione delle qualifiche professionali.

Sul supplemento ordinario n. 228 alla Gazzetta ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 è stato pubblicato il Decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

In base all'articolo 26 del decreto legislativo in argomento, è iniziato l'iter per sottoporre le associazioni di categoria rappresentative delle professioni non regolamentate a livello nazionale al vaglio del Ministero della Giustizia, Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche comunitarie, che con decreto interministeriale avrebbero, sentito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, iscrivere le associazioni rappresentative, in possesso delle caratteristiche richieste dalla norma, presso un elenco del MISE.

Ricordiamo che l'articolato del decreto legislativo è composto da 61 articoli e da 6 allegati suddivisi nei seguenti quattro titoli:

- disposizioni generali;
- libera prestazione di servizi;
- libertà di stabilimento;
- disposizioni finali.

Per quanto concerne il riconoscimento delle associazioni (fra le quali anche quelle delle discipline e medicine naturali), occorre fare riferimento al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo approvato dove, al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate, viene precisato che si tiene conto:

- dell'avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

- dell'adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, l'esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
- della previsione dell'obbligo della formazione permanente;
- della diffusione su tutto il territorio nazionale;
- della mancata pronuncia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Viene altresì precisato che le associazioni in possesso dei requisiti precedentemente indicati sono individuate, previo parere del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro per le Politiche europee e del Ministro competente per materia.

Nel verbale della circolare del Ministero della Salute la naturopatia non ha avuto l'approvazione per iscriversi al MISE Ministero dello Sviluppo, perché sconfinava nell'arte medica.

La naturopatia e il naturopata in Italia: una proposta di legge

Secondo il disegno di legge n° 2125, art. 1, presentato al Senato nel 2010 e condiviso da diverse associazioni, per naturopatia si intende “l'insieme delle discipline e delle metodiche naturali volte a stimolare la forza vitale della persona e ad assecondare la spontanea capacità di autoregolazione dell'organismo, coadiuvando i meccanismi fisiologici”.

All'art. 2 (Istituzione della figura professionale di operatore naturopata) leggiamo:

1. Per la realizzazione di fini di cui all'articolo 1 è istituita la figura professionale dell'“operatore sanitario naturopata”, di seguito denominato “naturopata”.
2. Il naturopata non interferisce nel rapporto tra medico e paziente, si astiene dal ricorso a qualsiasi tipo di farmaco, non formula diagnosi mediche ed esercita la propria attività in modo sinergico e collaborativo con la me-

dicina ufficiale. Utilizza tecniche, discipline, prodotti ed attrezzature specifiche non medicinali, non invasive, naturali e che stimolano le capacità reattive dell'organismo.

3. Ai fini di cui al comma 2, il naturopata svolge le seguenti attività:
 - a. riconoscimento della costituzione, della diatesi e del terreno;
 - b. mantenimento e ripristino dell'equilibrio omeostatico e omeodinamico;
 - c. individuazione e trattamento degli squilibri energetico-funzionali;
 - d. stimolazione delle capacità reattive dell'individuo;
 - e. valutazione degli influssi ambientali e relazionali di nocimento al mantenimento del benessere;
 - f. redazione di un programma di educazione alla salute consapevole, che comprenda suggerimenti di rimedi naturali non soggetti a prescrizione medica.
4. Il naturopata educa i propri pazienti a riconoscere eventuali squilibri psicofisici ed emozionali, o predisposizioni ad essi, nonché ad utilizzare comportamenti e metodiche naturali adatte al recupero e mantenimento del proprio equilibrio psicofisico ed emozionale, nell'ambito di una visione olistica dell'essere umano.
5. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:
 - a. educativo: insegna alle persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico indicando i comportamenti più idonei da seguire;
 - b. preventivo: riconosce in stili di vita inadeguati la causa del peggioramento della qualità della vita e insegna stili di vita per il recupero e il mantenimento di condizioni di benessere,
 - c. assistenziale: aiuta le persone a riconoscere eventuali squilibri psicofisico-emozionali, ovvero predisposizioni ad essi, e propone metodiche naturali per favorire il ripristino dell'equilibrio e del sistema di salute secondo una visione olistica della persona.

Principali associazioni italiane

UPOIN – Associazione Naturopati e Operatori Olistici

www.upoin.it

L'associazione UPOIN nasce nel 2002, dalla necessità di avere sul territorio italiano una associazione professionale di categoria che riunisse e mantenesse aggiornati studenti e naturopati della Scuola SIMO (Scuola Italiana di Medicina Olistica), o naturopati di altre scuole che avessero i requisiti richiesti.

L'associazione si dedica alla promozione e alla realizzazione di ogni attività dedicata al miglioramento della salute e della condizione umana della

persona, all'associazionismo dei professionisti e alla rappresentanza e difesa degli interessi dei naturopati e degli operatori delle discipline olistiche.

Offre inoltre un calendario di corsi di formazione continua e approfondimento per gli associati, siano essi naturopati in formazione o naturopati e operatori olistici già formati.

L'associazione UPOIN si pone a tutela del consumatore per garantire standard di qualità alti e in accordo con i parametri europei, fornendo anche servizi in convenzione come assicurazione e aggiornamenti fiscali o normativi.

Ele.Na – Elenco Naturopati

www.naturopatiaelena.com

L'associazione professionale, costituita seguendo gli standard della legge 4/2013, gestisce un ruolo per la professionalizzazione dei propri iscritti. Ele. Na si attiene alla Norma UNI in ambito della naturopatia determinando dei criteri standard qualitativi di aggiornamento e di garanzie professionali, dando così maggiori strumenti al naturopata e più Garanzie al Cittadino.

SIHeN – Sindacato Italiano Heilpraktiker e Naturopati

www.sihen.it

Il SIHeN nasce nel 1998 con la volontà di aggregare naturopati professionisti, italiani ed esteri, in un'associazione di categoria che non fosse emanazione di una scuola di naturopatia. Questo è il dato che ancora oggi contraddistingue il SIHeN nel panorama italiano. L'ente è stato fondato dal dottor Samorindo Peci, che ne ha curato la diffusione capillare sul territorio, costituendo nove delegazioni regionali. L'attuale Presidente, la dottoressa Vera Paola Termali, è particolarmente impegnata sul fronte del riconoscimento legislativo, sia a livello centrale che regionale. Il SIHeN è confederato a Confintesa, sindacato autonomo, e tesse una serie di rapporti internazionali, volti all'armonizzazione delle legislazioni sulla naturopatia nei paesi dell'Unione. Il SIHeN mantiene il Registro Naturopati Professionisti Italiani a cui si accede per titoli o per esame. Esso garantisce agli iscritti un servizio di tutela legale e amministrativa.

Naturaliter

www.naturaliter.org

L'associazione Naturaliter è nata con lo scopo di creare un ponte tra la medicina ufficiale e la naturopatia, fare da tramite tra le istituzioni e le associazioni del settore, dare visibilità alla naturopatia e favorirne l'integrazione nel sistema socio-sanitario italiano. In questi anni ha mantenuto fede all'impegno preso organizzando e promuovendo iniziative di ogni tipo (convegni, semi-

nari, corsi di specializzazione, incontri, tavole rotonde, articoli di stampa, pubblicazioni) per raggiungere gli scopi prefissati.

In questi anni di lavoro Naturaliter ha potuto constatare che, nonostante l'impegno volenteroso e la passione dei singoli, la preparazione professionale del naturopata appare generalmente inadeguata alle aspettative degli utenti e al ruolo che aspira a svolgere; il suo profilo è piuttosto sbiadito, di definizione incerta, quando non addirittura squalificata presso la gente comune e presso le istituzioni.

A fronte di questa spiacevole situazione Naturaliter si è assunta l'impegno di:

- elevare il livello qualitativo della preparazione professionale del naturopata similmente ai percorsi di formazione universitari;
- garantire un'adeguata reale rappresentanza dei naturopati presso le istituzioni con il fine primario di vedere riconosciuta la professione di naturopata, come nelle altre nazioni europee;
- mettere a punto un codice di autoregolamentazione per avere regole comuni in attesa di una normativa nazionale.

Naturaliter ha già compiuto alcune azioni concrete:

- ha chiesto e ottenuto la certificazione della professione del naturopata da parte di un ente terzo FAC ACCREDIA e Sincert;
- ha elaborato un'ipotesi di percorso formativo unitario del naturopata in grado di garantire il livello di preparazione necessario per svolgere la professione a un adeguato standard qualitativo.

Per raggiungere gli obiettivi suddetti, Naturaliter auspica la collaborazione delle realtà formative, delle associazioni e dei singoli operanti nel settore.

Naturaliter fa parte di Assoprofessioni la quale aderisce al CEPLIS Comitato Europeo Libere Professioni (www.ceplis.org).

FNNP – Federazione Nazionale Naturopati Professionisti

www.federnaturopati.org

LA FNNP, nata il 17 marzo del 1993, è storicamente la prima federazione italiana formata da naturopati professionisti che opera per la tutela della figura professionale del naturopata. La Federazione nasce quale unione dei naturopati italiani che svolgono regolarmente la professione, con l'intento di creare un solido gruppo di professionisti che, insieme, si adoperino per il riconoscimento completo della loro professionalità e per la divulgazione della disciplina naturopatica, sviluppandone i contenuti attraverso studi e ricerche.

L'attività istituzionale della Federazione ha inizio con l'organizzazione, a Torino, del primo Congresso Europeo di Naturopatia. Tale evento ha

rappresentato un momento importante per la naturopatia in quanto per la prima volta in Europa, alla presenza di autorità nazionali ed europee, si è assistito a un dibattito concreto sulla disciplina e le tecniche utilizzate dal naturopata e alla formulazione di proposte e disegni di legge per la tutela del professionista naturopata.

Dal 2000 a oggi l'attività della Federazione si è focalizzata intorno alle varie proposte di legge emanate dalle varie Regioni che disciplinano l'esercizio delle professioni che operano nel settore bionaturale, è stata inoltre presente agli "intergruppi medicine non convenzionali" al Parlamento europeo e ha organizzato e preso parte a varie manifestazioni, incontri e convegni svolti su tutto il territorio nazionale ed europeo.

La FNNP, operando per la tutela dei propri associati, fornisce loro assistenza giuridico-legale, consulenza fiscale e li informa in merito a tutti quegli aspetti normativi e professionali inerenti la professione. Garantisce inoltre una copertura assicurativa, mette a disposizione una rete di legali su tutto il territorio italiano, informa gli utenti sugli aspetti e sulle novità del settore. Per il riconoscimento completo della professionalità degli operatori naturopati e la distinzione dall'aspetto amatoriale della materia, ha redatto il Codice Deontologico in cui viene definita la figura del naturopata, gli ambiti di intervento e le pratiche utilizzate. Attraverso ciò si ha la sicurezza di una costante vigilanza affinché, nel rispetto degli utenti, gli operatori naturopati adottino un corretto ed etico comportamento professionale.

AIN – Associazione Italiana per la Naturopatia

www.naturopatiitaliani.info

L'AIN è un'associazione di categoria che raggruppa naturopati in possesso di un titolo di avvenuta formazione rilasciato da un istituto di provata serietà e qualificazione attraverso la valutazione dei programmi didattici, del corpo docente e delle ore necessarie per il raggiungimento di un'adeguata formazione. Inoltre raccoglie naturopati in via di formazione.

L'AIN garantisce agli associati l'impegno nella difesa della categoria, aggiornamenti sull'iter legislativo e corsi di aggiornamento.

Principali federazioni europee ed extraeuropee

Associazione Britannica Naturopatia

www.naturopathy-anp.com

Associazione Danese Naturopatia
www.danskheilpraktikerforening.dk

Associazione Francese Naturopatia
www.fenahman.eu

Associazione Svizzera Naturopatia
www.asca.ch
www.emr.ch
www.naturaerzte.ch

Associazione Norvegese Naturopatia
www.nnh.no

Associazione Olandese Naturopatia
www.eghealth.org

Associazione Portoghese Naturopatia
www.fenaman.net

Associazione Spagnola Naturopatia
www.fenaco.net
www.cofenat.es

Associazione Tedesca Naturopatia
www.heilpraktiker.org
www.udh-bundesverband.de

Associazione Statunitense Naturopatia
www.anma.com
www.cnra.org

Federazione mondiale di naturopatia
worldnaturopathicfederation.org

Scuole di naturopatia europee ed extraeuropee

Belgio
Ecole de Santé Holistique

www.sante-holistique.org

Danimarca

Heilpraktiker Skolen

www.heilpraktikerskolen.dk

Francia

C.e.n.a.t.h.o.

www.cenatho.free.fr

Institut Euronature

www.euronature.fr

Institut Alain Rousseaux

www.institut-rousseau.com

CNR Collège de la Naturopathie Rénovée

www.naturopathie.com

Germania

Fachverband Deutscher Heilpraktiker

www.heilpraktiker.org

Union Deutscher Heilpraktiker

www.udh-bundesverband.de

Inghilterra

University of Westminster

www.wmin.ac.uk/sih/page-658

College of Naturopathic Medicine UK

www.naturopathy-uk.com

British College of Osteopathic Medicine

www.bcom.ac.uk

Irlanda

College of Naturopathic Medicine Ireland

www.naturopathy.ie

Norvegia

Norsk Akademi for Naturmedisin

www.nan.no

Portogallo

Estudos Avançados de Naturologia

www.ean.pt

Spagna

Real Centro Universitario Escorial M.C.

www.thubancorporacion.com

Svizzera

Istituto di Terapie Naturalistiche

www.scuola-itn.com

Istituto Aquila

www.naturalpm.com

Accademia di Medicina Empirica

www.medicinaempirica.ch

Australia

Australian College of Naturopathic Medicine

www.acnt.edu.au

Canada

Canadian College of Naturopathic Medicine www.ccnm.edu

Boucher Institut of Naturopathic Medicine www.binm.org

India

Indian Institut of Alternative Medicine www.altmeduniversity.com

Nuova Zelanda

Naturopathic College of New Zealand www.ncnz.co.nz

USA

Southwest College of Naturopathic Medicine www.scnm.edu

Bastyr University www.bastyr.edu

National College of Naturopathic Medicine www.ncnm.edu

University of Bridgeport www.bridgeport.edu